



COMUNE DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 211

OGGETTO: Determinazione tariffe Canone Unico Patrimoniale relativo alle aree mercatali per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventi** questo giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **19:45** convocata con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale e con un partecipante collegato da remoto.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	NOMINATIVO	Presente	Assente
1	FRASCHERELLI UGO	x	
2	GUZZI ANDREA	x	
3	BRICHETTO CLARA	x	
4	CASANOVA CLAUDIO	x	
5	ROSA MARILENA	x	
6	DE SCIORA FRANCO	x	

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.

Assiste da remoto: Claudio Casanona

Assenti giustificati i Sigg.:

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

OGGETTO: Determinazione tariffe Canone Unico Patrimoniale relativo alle aree mercatali per l'anno 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: che il Comune di Finale Ligure ha istituito dall'anno 1999, in sostituzione della TOSAP, il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, il cui sistema tariffario è costituito da una tariffa base, stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale, per le occupazioni permanenti e temporanee che, tenuto conto della classificazione delle strade in quattro categorie e di specifici coefficienti moltiplicatori, produce le tariffe per le diverse tipologie di occupazione;

DATO ATTO che l'art. 1:

- comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- comma 838 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dello stesso articolo e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 121 del 30 novembre 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 60, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 841 dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si protraggono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico delle aree mercatali in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;
- l'art. 1, comma 842 dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del Canone Unico delle aree mercatali in relazione alla Classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che il Comune di Finale Ligure, in riferimento alla classificazione dei comuni, si colloca nella fascia dei comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;

RITENUTO di adottare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale delle aree mercatali relative all'anno 2021, in totale conformità a quelle indicate nella Legge 27 dicembre 2019, n. 60 ed in particolare:

- tariffa standard annua € 40,00
- tariffa standard giornaliera € 0,70

VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 “*legge finanziaria 2007*” il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15 del DL 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”;

DATO ATTO che qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2021 le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per le aree mercatali come di seguito indicato:
 - tariffa standard annua € 40,00
 - tariffa standard giornaliera € 0,70
2. Di stabilire che, qualora l'entrata in vigore del suddetto Canone Unico Patrimoniale per le aree mercatali fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per il prossimo anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal Canone Unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate